

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 761-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore DE CINQUE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982,
n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale
straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1984

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 giugno 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.

La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità.

Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'Avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalità di impostazione delle prove pratiche attitudinali già adottati con il precedente decreto emanato dall'Avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982.

Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Art. 2.

Identico.